

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 119° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

**Presidenza del Presidente BERLANDA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche» (2267-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati»  
**(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5
DE CINQUE (DC), relatore alla Commissione	2
FAVILLA (DC) .....	4
GAROFALO (Com.-PDS) .....	4
RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro	4

*I lavori hanno inizio alle ore 18,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche» (2267-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 23 aprile era stata svolta la relazione dal senatore Favilla, il quale sostituiva il senatore De Cinque, e avevo aperto la discussione generale.

Nel frattempo sono pervenuti i pareri favorevoli della 2<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, nonché quello favorevole con osservazioni della 1<sup>a</sup> Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Vorrei innanzitutto ringraziare il collega Favilla, che nella scorsa seduta mi ha sostituito, per l'illustrazione puntuale del testo così come pervenuto dalla Camera, con alcune osservazioni.

Ritengo che una breve riflessione sulle osservazioni fatte ci possa indurre a dare il via libera ad un provvedimento largamente atteso, al fine di riordinare un settore importante per la nostra economia quale quello del credito fondiario finalizzato all'attività edilizia e costruttiva.

Tutti sappiamo che soprattutto l'attività di carattere edilizio è tradizionalmente considerata come un volano dell'economia; quando si verificano dei momenti di stanca del ciclo produttivo è importante avere un sistema creditizio che, nel particolare settore del credito fondiario, sia in grado di agevolare sempre più l'attività costruttiva anche per risolvere il sempre grave problema della casa.

Questi motivi mi spingono a sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di approvare il testo così come trasmesso dalla Camera dei deputati, con le modifiche che sono state introdotte. Le osservazioni avanzate dal collega Favilla nella relazione riguardavano il comma 1 dell'articolo 6; ora, secondo me, le modifiche apportate dalla Camera a tale comma non pregiudicano gli interessi degli istituti di credito, che hanno anzi una maggiore facilità di poter intervenire e dar corso alla procedura esecutiva.

Analogamente, per quanto concerne le modifiche introdotte all'articolo 17, comma 1, era stato osservato che esse potevano pregiudicare gli interessi del creditore circa la possibilità di attivazione

della clausola risolutiva. Ma questo dubbio è superato dal secondo comma dello stesso articolo che lascia inalterata la condizione giuridica del creditore, il quale può agire anche immediatamente per il recupero delle rate che non siano state pagate. Certamente potrà derivarne qualche ritardo, ma non credo che ciò rappresenti un limite alla possibilità di approvare questo provvedimento.

Dobbiamo rilevare che all'ultimo comma dell'articolo 19 la Camera ha voluto contenere la possibilità del creditore di rifarsi sugli immobili espropriati per pubblico interesse, dando la possibilità di intervenire su quella parte del fondo ipotecario che non sia stata toccata dall'espropriazione. Non mi sembra comunque, anche a questo riguardo, che siano pregiudicati gli interessi del creditore.

Infine, per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 21, l'aver introdotto l'obbligo per gli istituti di comunicare al creditore la cessione dei crediti è semplicemente un appesantimento procedurale che non comporta rilevanti ritardi.

Se potessimo approfondire meglio queste osservazioni, certo potrebbero anche portarci ad un perfezionamento tecnico del disegno di legge in esame. Tuttavia, allo stato degli atti, ritengo vada considerata l'urgenza di approvare questa normativa, che da molto tempo è *in itinere*.

Sono state espresse delle perplessità anche sulla costituzionalità di alcune norme del provvedimento in esame, perplessità emerse anche in dottrina ed esposte con molta autorevolezza, ma più volte su questo problema sono intervenute sia la Corte di cassazione - e cito per tutte una sentenza del 1967, la n. 1017 - sia la Corte costituzionale, che in una sentenza e in un'ordinanza ha ripetutamente dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riferite ad alcuni articoli del testo unico.

La Corte costituzionale ha affermato che è facoltà del legislatore poter determinare a favore di un certo tipo di credito, per particolari ragioni di politica legislativa - in questo caso di politica creditizia -, un regime di trattamento processuale e sostanziale che metta questo tipo di credito in condizione *potiore* rispetto alle altre procedure creditizie per il recupero di credito. È quindi una scelta di politica legislativa che il legislatore è chiamato a compiere con una lata facoltà di intervento.

A mio avviso il carattere particolare del credito fondiario e gli interessi che lo stesso credito fondiario è chiamato a tutelare, cioè di garantire la possibilità di intervento a favore di chi intraprende attività edilizie, in modo particolare dei costruttori che hanno necessità di approvvigionarsi di credito, e l'esigenza di lasciare gli istituti sempre nella possibilità di avere la certezza di un rapido recupero dei loro crediti inducono a mantenere questa scelta di politica legislativa di un regime giuridico privilegiato per la procedura esecutiva da parte degli istituti di credito, scelta legislativa che del resto è collaudata ormai dal 1905 ad oggi, quasi da 85 anni nei quali il credito fondiario è servito largamente ad agevolare il processo edilizio nel nostro paese.

Alla luce di queste considerazioni, signor Presidente, invito la Commissione ad approvare il provvedimento al nostro esame nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il relatore De Cinque ha precisato quanto era stato oggetto di considerazioni che per suo conto erano state svolte nella precedente seduta in ordine alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo di riforma del credito fondiario, come approvato in prima lettura dal Senato.

Alla luce di approfondimenti che ho avuto modo di compiere nel corso delle ultime giornate, ritengo anche io che le modifiche apportate dalla Camera non siano pregiudizievoli all'entrata in vigore della riforma, il cui assetto generale reca grande vantaggio all'attività edilizia nel suo complesso. Già il relatore del resto, a conclusione del suo intervento, ha invitato gli onorevoli membri di questa Commissione ad approvare il disegno di legge in esame nel testo trasmesso dalla Camera, accogliendo anche le modifiche apportate.

Il Governo in questa sede non può far altro che convenire con la proposta del relatore, considerato anche il fatto che questo provvedimento riforma effettivamente il credito fondiario, consentendo all'attività creditizia di meglio supportare l'attività edilizia che, come il senatore De Cinque giustamente sottolineava, si pone come volano della economia. Quindi siamo di fronte ad una urgenza che poi si trasformerebbe probabilmente in una necessità, se mi consente l'onorevole relatore, se si andassero a considerare problemi di stabilità politica che pur potrebbero anche sussistere o emergere.

Pertanto, anche volendo prescindere da questi ultimi, le eventuali ulteriori modificazioni in senso di affinamento soprattutto sotto il profilo tecnico, come il senatore De Cinque diceva, possono sempre essere, in un tempo successivo, introdotte; ma non può non risultare di importanza prioritaria varare questo provvedimento di riforma per consentire agli istituti di credito fondiario di più consistentemente e più agevolmente supportare l'attività edilizia nel nostro paese.

Per questo motivo voglio far eco alla proposta del senatore De Cinque, cosicchè la Commissione possa giungere alla votazione del provvedimento di riforma nel testo pervenuto dalla Camera e quindi alla sua definitiva approvazione.

GAROFALO. Intervengo solo per preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS al provvedimento al nostro esame.

FAVILLA. A me sembra che il provvedimento possa essere tranquillamente varato e quindi esprimo da questo punto di vista il parere favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

Anche rispetto alle obiezioni e coi dubbi che erano stati sollevati nella relazione introduttiva, mi sembra che il senatore De Cinque li abbia abbastanza chiaramente risolti. Fra l'altro, circa il problema più complesso, che era quello che riguardava l'articolo 17, mi sembra che da una lettura più attenta si possa affermare che l'articolo disciplina semplicemente il caso del ritardato pagamento e non prevede il caso del mancato pagamento: vorrà dire che in quest'ultimo caso si farà ricorso alle altre norme di legge che esistono od anche ai patti che verranno inseriti nello stesso contratto di concessione del mutuo.

Gli altri aspetti avevano un'importanza marginale; in fondo si

poteva fare in un modo o si poteva fare in un altro, ma ritengo che possano essere accettabili le soluzioni che sono previste nel testo licenziato dalla Camera.

Fatte queste considerazioni e convinto quindi che il provvedimento risponda alle esigenze del mercato, tenendo conto anche dell'urgenza di vararlo, esprimo il voto favorevole del Gruppo democristiano al provvedimento così come è stato licenziato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### CAPO I

### ENTI DI CREDITO FONDIARIO, EDILIZIO ED ALLE OPERE PUBBLICHE

#### Art. 1.

1. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, di seguito indicati complessivamente come «Enti», sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità. Gli Enti costituiti in forma di società per azioni possono essere altresì abilitati all'esercizio di altri tipi di attività creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere assorbite dagli Enti presso i quali sono costituite.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 le sezioni di credito fondiario devono assumere la forma di società per azioni. Tale scopo è conseguito attraverso operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

4. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad ogni effetto, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 5, della citata legge n. 218 del 1990 e i decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 356, e 20 novembre 1990, n. 357.

Preciso che la Camera ha soppresso la prima parte del comma unico, ha modificato le lettere a) b) e c) trasformandole in tre commi ed ha aggiunto un quarto comma.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

**È approvato.**

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Gli atti costitutivi e gli statuti degli Enti devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge e devono tra l'altro prevedere l'ammontare del capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti in base agli ordinamenti in vigore, le modalità di trasferimento dei titoli di partecipazione al capitale e disciplinare gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti.

2. Gli statuti e le relative modifiche vengono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

3. Gli statuti degli Enti costituiti in forma di società per azioni e le relative modifiche sono approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Preciso che la Camera dei deputati ha modificato il comma 1 ed ha aggiunto il comma 3.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

1. Il mutuatario può domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute.

2. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente sono comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza.

3. Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche.

4. Per gli effetti dell'articolo 2839 del codice civile e in deroga al

disposto del numero 2) del secondo comma del detto articolo, l'Ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.

Preciso che la Camera dei deputati ha modificato il comma 1.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### CAPO V

#### OPERAZIONI DI PROVVISATA

##### Art. 11.

1. Le operazioni di credito di cui alla presente legge, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, possono essere effettuate con le somme ricavate dalle emissioni di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi e dalle altre forme di provvista consentite, nei limiti stabiliti dalle altre disposizioni regolanti la materia.

2. Alle emissioni obbligazionarie previste al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. L'ammontare delle obbligazioni è garantito, oltrechè dai crediti nascenti dalle operazioni di finanziamento, anche dal patrimonio dell'Ente.

4. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono essere al portatore o nominative, e queste anche con cedola al portatore. Le obbligazioni al portatore possono essere convertite in nominative, e viceversa, su richiesta e a spese rispettivamente del possessore e dell'intestatario.

5. L'Ente ha la facoltà di acquistare le proprie obbligazioni sul mercato.

6. Al rimborso delle obbligazioni si provvede in conformità al regolamento stabilito all'atto delle emissioni di ciascuna serie; nel caso di estrazione a sorte il rimborso è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 15.

7. L'Ente ha anche la facoltà di rimborsare anticipatamente le obbligazioni emesse qualora ciò sia espressamente previsto nell'ambito del regolamento di cui al comma 6.

8. Le firme sulle obbligazioni possono essere apposte con sistemi meccanici.

Preciso che la Camera dei deputati ha modificato i commi 2 e 7 e ha

soppresso il comma 3.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

1. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può stabilire limiti quantitativi alla raccolta di risparmio mediante emissione di titoli.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

1. Le obbligazioni possono essere ricevute in pegno per anticipazione da tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dai rispettivi istituti centrali di categoria.

2. I capitali che per legge, regolamento, contratto o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili o altrimenti, possono essere investiti o convertiti in obbligazioni emesse dagli Enti.

3. I soggetti che, per legge o statuto, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, possono investire fino ad un quarto, rispettivamente del tutto o della parte, in obbligazioni emesse dagli Enti.

4. Le obbligazioni possono essere accettate per cauzione dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente se, al momento in cui la cauzione è prestata, il loro corso non è più basso.

Preciso che la Camera ha soppresso il comma 1.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

Art. 15.

1. L'estrazione delle obbligazioni, prevista dall'articolo 11, comma 6, va effettuata alla presenza di un notaio almeno un mese prima della scadenza del termine di pagamento della cedola. L'estrazione è pubblica e di essa viene data notizia almeno dieci giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I numeri delle obbligazioni estratte devono essere pubblicati a cura dell'Ente emittente, entro trenta giorni dall'estrazione, in appositi bollettini da diffondere immediatamente presso gli enti incaricati del servizio delle obbligazioni e tenuti a disposizione del pubblico. Entro lo stesso termine si deve provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri delle obbligazioni estratte precedentemente che non siano state presentate per il rimborso.

3. Le obbligazioni e le cedole annesse, rimborsate a seguito di estrazione a sorte o che per qualunque titolo cessano di avere valore, devono essere annullate.

4. Maturato il termine di prescrizione, le obbligazioni e le cedole anzidette devono essere distrutte.

5. La distruzione dei titoli obbligazionari e delle cedole può avvenire anche prima del termine di prescrizione qualora gli Enti provvedano, nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia, alla loro riproduzione fotografica, che dovrà essere conservata fino alla scadenza del termine suddetto; tale possibilità è ammessa anche per le obbligazioni emesse in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.

Preciso che la Camera ha modificato il comma 1.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16.

1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non può essere ritardato da alcuna opposizione.

2. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto,

interesse dal giorno della scadenza.

3. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e resa pubblica in ciascun locale, aperto al pubblico, dell'Ente.

Preciso che la Camera ha modificato il comma 3.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 17.

1. Il pagamento ritardato oltre i trenta giorni di almeno due rate consecutive ripetuto per ulteriori due volte consente di applicare la condizione risolutiva nel caso di pagamento ritardato oltre i trenta giorni di una sola ulteriore rata.

2. Nei confronti dei debitori morosi a fronte dei prestiti concessi ai sensi della presente legge, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti il procedimento esecutivo di cui ai titoli VII e VIII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Preciso che la Camera ha modificato il comma 1.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 18 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 19.

1. Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio. Il contratto di prestito deve contenere il vincolo a favore dell'Ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennità da questi dovuta. Il vincolo deve essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'Ente ha facoltà di ottenere che l'assicurazione sia stipulata a suo nome e che il pagamento del premio annuale sia eseguito per suo mezzo. In tal caso il premio di assicurazione è sommato all'ammontare della rata di ammortamento e versato con la medesima.

2. Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdite o

deterioramento sono versate all'Ente creditore ed imputate a totale o parziale estinzione del debito come pagamento anticipato.

3. Le indennità pagate dall'assicuratore con consenso dell'Ente e con le cautele che si ritenga opportuno adottare possono essere restituite ai debitori allo scopo di riparare i danni.

4. Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili.

5. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva le indennità sono versate all'Ente creditore sino a concorrenza del suo credito, fatti salvi i diritti dei terzi.

6. In caso di espropriazione parziale per pubblico interesse, qualora la restante parte dell'immobile ipotecato sia sufficiente a garantire la somma residuale del mutuo, l'Ente deve consentire la sua continuazione senza che sia da esso riscossa e imputata a diminuzione del mutuo stesso la somma dovuta per indennità, tranne che per le rate scadute e non pagate.

Preciso che la Camera ha modificato il comma 6.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera.

**È approvato.**

L'articolo 20 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 21 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 21.

1. Nel rispetto delle altre disposizioni e, in particolare, delle norme regolanti la sua attività, l'Ente ha facoltà, previa comunicazione al debitore da questi ricevuta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, di cedere, *pro soluto*, i propri crediti e i relativi diritti e di rendersi cessionario di crediti.

2. Per effetto della cessione il credito deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con il cessionario.

Preciso che la Camera ha modificato il comma 1.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 22.

1. Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli Enti sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo

1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e l'approvazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 23 e 24 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### CAPO VIII

#### VIGILANZA

##### Art. 25.

1. Agli Enti si applica l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23.

2. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha facoltà di emanare provvedimenti di carattere generale, ovvero particolare, concernenti le operazioni e le altre attività degli Enti.

3. Le categorie di investimento previste dall'articolo 24, comma 3, la durata delle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, nonché le percentuali di credito concedibile, possono essere modificate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Preciso che la Camera ha modificato i commi 1 e 2.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 26 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

##### Art. 26.

1. Gli enti creditizi, costituiti in forma di società per azioni, esercenti il credito a medio e a lungo termine possono essere autorizzati dalla Banca d'Italia, alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione

del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, a estendere l'oggetto sociale a forme di credito a medio e a lungo termine differenti da quelle già esercitate.

2. Le relative istanze si intendono accolte se non sono respinte, con provvedimento motivato, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione alla Banca d'Italia; il predetto termine può essere sospeso in pendenza della richiesta da parte della Banca d'Italia di dati e notizie integrativi.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 26 (e quindi anche il Capo IX, recante «Norme fiscali») del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### CAPO IX

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 27.

1. Le operazioni di impiego e provvista già perfezionate dagli Enti e sezioni opere pubbliche e per le quali sia stato già stipulato il contratto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori.

2. Le norme della presente legge saranno immediatamente applicabili alle nuove operazioni delle sezioni per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità: fino all'assorbimento delle sezioni stesse da parte degli Enti continueranno ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni.

3. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

4. Sono abrogate le leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, fatti salvi gli effetti connessi con la temporanea operatività delle sezioni opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità prevista dal comma 2.

5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 14 e l'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. È abrogato l'articolo 56 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

7. Agli Enti disciplinati dalla presente legge si applicano le

disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. È abrogato l'articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397.

Preciso che la Camera ha soppresso il comma 3 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 18,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA